

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 13 novembre 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista
Dott. Marcello Ruggieri
Dottore Commercialista

Circolare n. 37 del 2020

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

A seguito dell'emanazione del nuovo DPCM 3.11.2020 che ha stabilito i criteri di differenziazione delle zone del territorio italiano in “gialle, arancio e rosse” a seconda della gravità dell'emergenza COVID-19 con conseguenti diverse misure di contenimento della stessa, è stato recentemente pubblicato sulla G.U. 9.11.2020, n. 279 il c.d. “Decreto Ristori-bis”.

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Poverleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA

Di seguito vengono esaminate le novità in merito alle disposizioni collegate alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, in materia di contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti specifiche attività operanti nelle zone “arancio”/zone “rosse” e bonus canoni locazione.

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Proroga versamento acconti 2020 – Art. 6

L'art. 98, co. 1, D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto” ha previsto a favore dei soggetti ISA il differimento al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP (in scadenza il 30.11.2020). Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.


Ora, l'art. 6 del Decreto in esame dispone che a favore dei soggetti ISA:

- esercenti specifiche attività nell'ambito dei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 del D.L. n. 149/2020, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



Ministero della Salute adottate ex artt. 3, D.P.C.M. 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”);

- esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2, D.P.C.M. 3.11.2020 e 30, D.L. n. 149/2020 (zone “arancio”);


il differimento (al 30.4.2021) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.

Sospensione versamenti ritenute / IVA

A favore dei soggetti:

- esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” - “4”) e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, D.P.C.M. 3.11.2020 e 30, D.L. n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse”);
- operanti nei settori economici individuati nell’[Allegato 2](#), nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / *tour operator*, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, D.P.C.M. 3.11.2020 e 30, D.L. n. 149/2020 (zone “rosse”);

è disposta la sospensione dei termini in scadenza il 16.11.2020 relativi al versamento:



- delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/73 e dell'addizionale regionale / comunale I.R.P.E.F., operate in qualità di sostituto d'imposta;
- dell'IVA (terzo trimestre per soggetti trimestrali / ottobre per soggetti mensili).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero


- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.

Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali – Art. 11

L'art. 13, D.L. n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" ha disposto, per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24.10.2020, esercenti come attività prevalente un'attività oggetto delle predette limitazioni, la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Ora, in base all'art. 11 del Decreto in esame la sospensione è applicabile anche ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall'[Allegato 1](#). La sospensione non opera per i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro con unità produttiva / operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, D.P.C.M. 3.11.2020



e 30, D.L. n. 149/2020 (zone “rosse”), appartenenti ai settori economici individuati nell'[Allegato 2](#).

Considerato il “poco chiaro” (quasi intrecciato) ambito applicativo delle citate disposizioni è opportuno un intervento dell’INPS volto a risolvere la questione operativa.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.


Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

“Cancellazione” seconda rata IMU – Art. 5

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le specifiche attività riportate nell'[Allegato 2](#), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, D.P.C.M. 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”).

È comunque applicabile quanto previsto:

- dall’art. 78, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
 - adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
 - rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi



soggiorni / case e appartamenti per vacanze / *Bed & Breakfast* / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- dall'art. 9, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19.


TABELLA RIEPILOGATIVA					
DL n. 149/2020	Soggetti	Zona	Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato
Art. 6	Soggetti ISA esercenti attività di cui alle Tabelle 1 e 2, a prescindere da riduzione fatturato / corrispettivi	rossa (*)	Seconda / unica rata acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020	30.11.2020	30.4.2021
	Soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti	arancio (*)			
Art. 7	Soggetti esercenti attività sospese ex DPCM 3.11.2020	territorio nazionale	- Ritenute redditi lavoro dipendente / assimilato - addizionale regionale / comunale - IVA	16.11.2020	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
	Soggetti esercenti attività dei servizi di ristorazione	rossa / arancio (*)			
	Soggetti esercenti attività di cui alla Tabella 2	rossa (*)			
	Soggetti esercenti attività alberghiera, agenzie di viaggio, tour operator				
Art. 11	Datori di lavoro esercenti attività di cui alla Tabella 1	territorio nazionale	Contributi previdenziali (escluso INAIL)	16.11.2020	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
	Datori di lavoro esercenti attività di cui alla Tabella 2	rossa (**)	Contributi previdenziali e assistenziali		

(*) rileva il luogo del domicilio fiscale / sede legale o operativa

(**) rileva il luogo dell'unità produttiva / operativa

Il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto ristori-bis”

Il nuovo provvedimento fa seguito al D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, emanato in conseguenza al DPCM 24.10.2020 contenente la prima serie “autunnale” di misure restrittive, nell’ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti



esercenti specifiche attività (analizzato nella precedente circolare n. 35/2020). Tale beneficio è attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta “automaticamente” (ossia, senza necessità di presentare la specifica domanda).

Ora, il citato D.L. n. 149/2020 prevede:


- all’art. 1, la “*rideterminazione del Contributo a fondo perduto*” riconosciuto dal citato D.L. n. 137/2020 a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24.10.2020. In particolare è disposta l’estensione dello stesso ad ulteriori settori nonché l’incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette zone “arancio” e “rosse”. È altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all’interno di centri commerciali / operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande;
- all’art. 2, la spettanza di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone “rosse”, le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al citato D.L. n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile.

Misure restrittive ex DPCM 3.11.2020 nuovo contributo D.L. n. 149/2020

Il nuovo contributo ex D.L. n. 149/2020 spetta alle imprese che al 25.10.2020:

- hanno partita IVA attiva (L’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività riportate all’[Allegato 2](#) del D.L. n. 149/2020.

Rispetto al beneficio di cui al D.L. n. 137/2020 è richiesto che i soggetti interessati abbiano domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio



nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.C.M. 3.11.2020 nonché dell’art.

30, D.L. n. 149/2020 (zone “rosse”).

Anche per il contributo in esame:

- è richiesto che il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019;
- il riconoscimento è automatico ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 DL 34/2020, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.


Soggetto	Contributo D.L. n. 149/2020
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio	Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020	Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza.

Contributo spettante

Anche il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.


La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per [tutte le attività](#) al 200%. (L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.)



Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020

Come accennato, per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “*come quota del contributo già erogato*”.

In particolare, lo stesso è individuato applicando al precedente contributo la percentuale di ristoro che, come sopra evidenziato, risulta pari al 200%.





Anche in tal caso, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

Soggetti che non hanno presentato domanda per contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020

Per i soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto ex art. 25, il nuovo contributo è così determinato.




Bonus Canoni di locazione – art. 4

L'art. 8, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” ha esteso il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19. Merita evidenziare che, a seguito dell'integrazione dell'elenco delle attività contenute il bonus in esame spetta ai soggetti esercenti le attività riportate nell'[Allegato 2](#) al D.L. n. 149/2020. Il bonus spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi 2019.

In aggiunta, il bonus è esteso alle imprese operanti nei settori citati ed alle:

- agenzie di viaggio (79.11);
- tour operator (79.12);

con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”).



Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tenuto conto del rinvio al citato art. 8:

- è ribadito che il credito in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dall'ammontare dei ricavi 2019;
- sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
- relativamente al canone di dicembre il bonus spetta anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e porgiamo distinti saluti.

Balin & Associati